

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

62.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRINI GIORGIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per la ricostruzione della ferrovia Cuneo-Breil sul Roya-Ventimiglia in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635 (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3338)	574	Corresponsione da parte dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la costruzione di nuovi impianti di raccordo tra la rete ferroviaria statale e gli stabilimenti commerciali, industriali e assimilati, nonché per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3284)	576
PRESIDENTE	574, 575	PRESIDENTE	576
AZIMONTI, <i>Relatore</i>	574	BASSI ALDO, <i>Relatore</i>	576
VINCELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	575	Votazione segreta:	
ZUCCHINI	574	PRESIDENTE	578
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Modificazioni alla legge 12 aprile 1969, n. 177, relativa a partecipazione della Società Alitalia — Linee aeree italiane — alla gestione della Società « Somali Airlines » (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3339)	575		
PRESIDENTE	575		
BASSI ALDO, <i>Relatore</i>	575		

La seduta comincia alle 9,30.

SQUICCIARINI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per la ricostruzione della ferrovia Cuneo-Breil sul Roya-Ventimiglia in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635 (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per la ricostruzione della ferrovia Cuneo-Breuil sul Roya-Ventimiglia in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635 », approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. La Commissione bilancio ha espresso sul provvedimento parere favorevole.

L'onorevole Azimonti ha facoltà di svolgere la relazione.

AZIMONTI, *Relatore*. Con il disegno di legge n. 3338 al nostro esame viene aumentata la spesa autorizzata a suo tempo con la legge n. 625 del 27 luglio 1967 per la costruzione, a cura dell'azienda delle ferrovie dello Stato, della ferrovia Cuneo-Breil sul Roya-Ventimiglia, il cui percorso arriva anche nel territorio francese. Purtroppo la spesa prevista con la legge del 1967 non è stata sufficiente ed oggi si è posta la necessità di un ulteriore finanziamento. Dei 1.700 milioni di spesa previsti con questa nuova legge, 1.250 occorrono per l'acquisto di materiale rotabile necessario per la ricostruzione di alcuni tratti di linea, e 450 milioni sono invece necessari per il pagamento della tassa sul valore aggiunto al governo francese, oltre che per alcune opere che ricadono nel tratto della ferrovia che passa nel territorio francese.

Questa la ragione per la quale si è disposta la presentazione di questo disegno di legge il cui articolato, molto semplice, prevede all'articolo 1 l'autorizzazione della spesa di 1.700 milioni; all'articolo 2 l'autorizzazione alle ferrovie dello Stato ad assumere impegni sino alla concorrenza dell'importo di lire 1.700 milioni, ed infine all'articolo 3 l'indicazione delle fonti di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge. Non posso che chiedere agli onorevoli colleghi un voto sollecito e favorevole per questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ZUCCHINI. Volevo innanzitutto precisare che noi non siamo assolutamente contrari alla realizzazione di quest'opera, pur constatando, però, che essa riguarda una zona molto sviluppata dal punto di vista dei trasporti. Vorrei quindi far presente che è avvertita da tutte le parti politiche la necessità che anche per le zone meno sviluppate dal punto di vista economico e sociale, si arrivi a soluzioni che, distribuite nel tempo, non pregiudichino il piano generale delle Ferrovie. È mia preoccupazione che continuando ad approvare leggi come quella oggi al nostro esame, che prevedono investimenti magari minimi e per zone già sviluppate, si pregiudichi un più organico e generale piano di sistemazione che dovrebbe trovare soluzioni globali per tutto il territorio. In questi mesi di campagna elettorale, infatti, ho avuto modo di visitare le zone del meridione nelle quali c'è veramente la necessità di prevedere stanziamenti non esigui e rispondenti ad un piano generale, che consentano la costruzione delle necessarie infrastrutture.

Dichiarando quindi il parere favorevole del mio gruppo al provvedimento in esame, non posso non rilevare la opportunità e la necessità di un più ampio discorso sul piano generale di ammodernamento delle ferrovie dello Stato — che è attualmente all'esame del CIPE — che postuli soluzioni più razionali ed organiche per tutta la questione riguardante il settore. Ciò è indispensabile per evitare di farci prendere la mano, facendo gli investimenti a singhiozzo, da una realtà che non potremmo poi più controllare. Cito per esempio la questione delle autostrade che sono state realizzate per la maggior parte nelle zone del nord, e che implicitamente contribuiscono ancora una volta ad accentrare investimenti ed interventi dello Stato nelle zone più sviluppate, a danno naturalmente delle zone meno avvantaggiate, che restano sempre le più sacrificate del nostro paese.

Ciononostante ribadisco il mio voto favorevole perché l'opera prevista dal disegno di legge sia realizzata; ma voglio cogliere l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di accelerare anche i tempi di discussione e di approvazione di quel piano generale delle ferrovie che potrebbe risolvere, in un quadro più vasto e generale, il problema di queste importanti infrastrutture.

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1971

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Posso assicurare che il Ministro sta vivamente sollecitando la presentazione al Parlamento del piano poliennale di ammodernamento delle ferrovie, che del resto già tiene conto dei suggerimenti in più occasioni espressi in sede parlamentare, anche se dovrà, naturalmente, essere approfondito ed eventualmente rivisto alla luce degli elementi forniti dal dibattito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Per la ricostruzione, a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici in territorio italiano e francese, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635, da iscrivere nel bilancio dell'Azienda stessa in ragione di lire 1.250 milioni per l'anno 1970 e di lire 450 milioni per l'anno 1971.

(È approvato).

ART. 2.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza dell'importo di lire 1.700 milioni, fermo restando che i relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare gli stanziamenti di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 1.250 milioni per l'anno 1970 e in lire 450 milioni per l'anno 1971, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero

del tesoro, rispettivamente, per l'anno finanziario 1970 e per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 12 aprile 1969, n. 177, relativa alla partecipazione della Società Alitalia - Linee aeree italiane - alla gestione della Società « Somali Airlines » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modifiche alla legge 12 aprile 1969, n. 177, relativa a partecipazione della Società Alitalia - Linee aeree italiane - alla gestione della società « Somali Airlines », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. L'onorevole Aldo Bassi ha facoltà di svolgere la relazione.

BASSI, *Relatore*. A suo tempo il Parlamento aveva autorizzato l'Alitalia a partecipare, per la durata di cinque anni e nella misura del 50 per cento del capitale azionario, alla società di navigazione aerea somala. In base ad una nuova convenzione il Governo somalo vuole assumere oggi la maggioranza del pacchetto azionario nella misura del 51 per cento. Si rende pertanto necessario modificare con la legge al nostro esame l'autorizzazione all'Alitalia a partecipare al capitale in misura inferiore al 50 per cento. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato, e ritengo che trattandosi di una partecipazione che rientra nel quadro dell'assistenza tecnica che l'Italia fornisce ai paesi sottosviluppati - ed essendo questa fra l'altro anche una partecipazione limitata nel tempo e destinata allo smobilizzo - non esista alcun ostacolo alla conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge. Propongo quindi agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

La facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1969, n. 177, può essere esercitata dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro degli affari esteri, anche nel caso in cui la partecipazione azionaria della società Alitalia - Linee aeree italiane - alla gestione della Società somala di navigazione aerea "Somali Airlines" sia inferiore alla misura del 50 per cento.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Corresponsione da parte della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la costruzione di nuovi impianti di raccordo fra la rete ferroviaria statale e gli stabilimenti commerciali, industriali e assimilati, nonché per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Corresponsione da parte dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la costruzione di nuovi impianti di raccordo fra la rete ferroviaria statale e gli stabilimenti commerciali, industriali e assimilati, nonché l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricordano, la Commissione ha già esaurito nella seduta del 5 maggio scorso la discussione generale ed ha altresì approvato in via di principio alcuni emendamenti proposti dal relatore che implicano conseguenze finanziarie.

BASSI, *Relatore*. Come l'onorevole Presidente ha ricordato, la Commissione aveva già esaminato questo disegno di legge accogliendo anche in via di principio alcuni emendamenti da me proposti. Su di essi la Commissione bilancio ha espresso parere

favorevole. Vorrei soltanto ricordare agli onorevoli colleghi che gli emendamenti da me proposti mirano a migliorare il tasso di contribuzione e quindi modificano tecnicamente l'articolato del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere un contributo, in conto interessi, a favore delle piccole e medie aziende che, per il finanziamento della costruzione e dell'ampliamento degli impianti di raccordo tra la rete delle ferrovie dello Stato ed i propri stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati, ricorrono ad operazioni di mutui con istituti od aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

Il contributo in conto interessi per mutui di cui al precedente articolo 1 non può essere superiore al 3 per cento annuo del capitale da rimborsare all'inizio di ciascun periodo di ammortamento e sarà corrisposto in via posticipata.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni la misura massima del suddetto contributo è elevata al 4 per cento annuo.

L'onorevole Aldo Bassi ha presentato i seguenti emendamenti.

Al primo comma, sostituire le parole: « 3 per cento annuo » con le altre: « 4 per cento annuo ».

Al secondo comma, sostituire le parole: « 4 per cento annuo » con le altre: « cinque per cento annuo ».

Pongo in votazione l'emendamento Bassi al primo comma.

(È approvato).

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1971

Pongo in votazione l'emendamento Bassi al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche dianzi approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Il contributo medesimo è concesso per mutui di durata non superiore a cinque anni.

Per la richiesta del contributo, le aziende interessate debbono inoltrare al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato le relative domande corredate dei progetti esecutivi degli impianti da costruire o da ampliare, contemplati dal precedente articolo 1.

L'onorevole Bassi ha presentato il seguente emendamento.

Al primo comma, sostituire le parole: « cinque anni » con le altre: « dieci anni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica dianzi approvata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Il contributo è concesso con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione alle esigenze commerciali dell'Azienda stessa, sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i mutui i cui contratti fra le aziende interessate e gli istituti o aziende di credito siano stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1979.

L'onorevole Bassi Aldo ha presentato il seguente emendamento.

Sostituire le parole: « dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1979 » con le altre: « dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1975 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica dianzi approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6.

ART. 6.

Per la corresponsione dei contributi, come previsto dal precedente articolo 2, è autorizzata l'istituzione nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di apposito capitolo con la iscrizione dello stanziamento di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1983.

Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate fra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

L'onorevole Bassi Aldo ha presentato i seguenti emendamenti.

Al primo comma, dopo la parola: « stanziamento » aggiungere l'altra: « poliennale ».

Al primo comma, sostituire le parole: « dal 1970 al 1983 » con le altre: « dal 1971 al 1984 ».

Pongo in votazione il primo emendamento Bassi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Bassi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche dianzi approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7.

ART. 7.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli anni finanziari 1970 e successivi.

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1971

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Bassi Aldo ha presentato il seguente emendamento.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere di lire 50 milioni derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1971 si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo e per gli esercizi dal 1972 al 1984 mediante appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica dianzi approvata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per la ricostruzione della ferrovia Cuneo-Breil sul Roya-Ventimiglia in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635 (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3338):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Disegno di legge: Modificazioni alla legge 12 aprile 1969, n. 177, relativa a partecipazione della società Alitalia-Linee aeree italiane — alla gestione della Società « Somali Airlines » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3339):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Disegno di legge: Corresponsione da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la costruzione di nuovi impianti di raccordo tra la rete ferroviaria statale e gli stabilimenti commerciali, industriali e assimilati, nonché per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3284):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amodio, Azimonti, Bassi, Bianchi Gerardo, Canestrari, Cebrelli, Giachini, Guerrini Giorgio, Ianniello, Marino, Marocco, Merli, Reale Giuseppe, Russo Ferdinando, Salomone, Sangalli, Skerk, Squicciarini, Tripodi Girolamo, Turnaturi, Volpe, Zanibelli, Zucchini.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO